



COMUNE DI MISANO ADRIATICO

DISCIPLINARE PER L'ASSEGNAZIONE E LA CONDUZIONE DELLE AREE ORTIVE SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 23 del 19/02/2021

Alle aree ortive di nuova istituzione nonché a quelle già istituite che si renderanno disponibili sul territorio del Comune di Misano Adriatico verranno assegnate dagli uffici competenti in applicazione dei seguenti indirizzi:

Articolo 1 – Le aree ad uso ortivo, in appezzamenti di terreno della misura da mq 50 a 60. Vengono assegnate in gestione ad anziani pensionati residenti che abbiano compiuto il 65° anno di età e/o persone che versano in condizioni di disagio derivante da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza e/o da difficoltà economiche che ne facciano domanda. Non può essere assegnato più di un orto a ogni soggetto richiedente con riferimento al coniuge/unito civilmente o ai figli.

Articolo 2 – Nell'ipotesi in cui le richieste siano eccedenti rispetto alla disponibilità delle aree da assegnare verrà stilata apposita graduatoria. Le domande verranno ordinate in base all'ordine temporale di presentazione fatti salvi i casi in cui viene riconosciuto il diritto di precedenza derivante da situazioni di "emergenza sociale" sentita la competente Commissione per l'accesso alle prestazioni sociali.

Nel caso in cui le aree ortive siano eccedenti rispetto alla richiesta, per evitare situazioni di degrado e abbandono, queste potranno essere assegnate temporaneamente a utenti in condizioni di bisogno, come forma di sostegno, già assegnatari di dette aree per un periodo non superiore ad anni uno.

Articolo 3 – L'area ortiva assegnata non è cedibile e non può essere data in affitto.

Articolo 4 – L'assemblea degli assegnatari può essere convocata dall'ufficio Servizi Sociali comunale ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o la necessità.

Articolo 5 – Il reddito dell'anziano non è fattore discriminante ai fini dell'assegnazione dell'area ortiva essendo questa attività non considerata come mero intervento assistenziale bensì finalizzata a favorire la socializzazione e le opportunità di relazione per l'occupazione del tempo non più destinato al lavoro con l'obiettivo di ridurre situazioni di isolamento o emarginazione sociale.

Articolo 6 – Ogni assegnatario è tenuto al pagamento di una quota di compartecipazione della spesa sostenuta dal Comune, mediante un contributo forfetario la cui cifra, stabilita inizialmente in euro 25,00, potrà essere adeguata dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento. Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dall'invio di apposita comunicazione. In caso di mancato pagamento l'assegnatario sarà contattato dall'Ufficio Servizi Sociali e, laddove persistesse lo stato di morosità, si applicherà l'art. 22.

Articolo 7 – Gli orti assegnati debbono essere coltivati direttamente dagli assegnatari e, in caso di impossibilità temporanea, dal coniuge/unito civilmente, dai figli o dai nipoti abiativi.

Articolo 8 – Essendo l'appezzamento di terreno attrezzato per l'uso ortivo è vietata la costruzione abusiva di baracche, chioschi o strutture temporanee simili. Nel periodo invernale (dal 15/10 al 30/04) è ammessa la copertura di alcune colture per proteggerle dal freddo, mediante strutture a basso impatto visivo e agevolmente rimovibili. Le strutture andranno smantellate entro il 30/04.

Articolo 9 – In caso di decesso o rinuncia da parte degli assegnatari l'area rientra nella disponibilità del Comune per essere riassegnata. In caso di decesso il coniuge o altro familiare,

purché abbia i requisiti previsti all'Articolo 1, ha diritto di prelazione nella successiva assegnazione dell'area in parola.

Articolo 10 – Nelle aree ortive è vietata la coltivazione di piante che possano danneggiare i vicini assegnatari (es. mais, girasole, piante da fusto, etc.)

Articolo 11 – È fatto divieto agli assegnatari di consentire l'accesso nell'area ortiva assegnata ad eccezione, per i periodi necessari, ai soggetti previsti dall'art. 7.

Articolo 12 – È vietato tenere nell'area ortiva materiali ed oggetti diversi da quelli consentiti per le coltivazioni.

Articolo 13 – I rifiuti dovranno essere raccolti a cura degli assegnatari negli appositi spazi predisposti per la raccolta differenziata.

Articolo 14 – Gli assegnatari dei singoli orti possono, all'interno degli stessi, munirsi di botte, circolare per l'irrigazione; tale botte, di colore verde scuro, dovrà avere una capienza di q.li 2, una altezza massima di mt. 1,20; le suddette botti, al massimo una per ogni orto, dovranno essere collocate all'interno di ciascun lotto; per gli orti che dispongono del pozzetto all'interno e non lungo le stradine, le botti dovranno essere collocate lungo tali stradine e comunque sempre appaiate a quelle degli orti limitrofi. Le botti dovranno essere sigillate o coperte con teli a maglia fine allo scopo di evitare il proliferare delle zanzare.

Articolo 15 – È fatto divieto agli assegnatari di modificare le recinzioni installate dal Comune che delimitano le aree.

Articolo 16 – Ogni assegnatario può coltivare un solo orto.

Articolo 17 – Agli assegnatari che per la maggior parte dell'anno terranno l'orto non coltivato e/o in palese stato di degrado ed abbandono verrà revocata la concessione per affidarla ad altro utente.

Articolo 18 – Gli assegnatari sono tenuti alla pulizia e all'ordine delle aree di uso comune della zona ortiva e delle strade prospicienti i singoli orti assegnati. Per quanto riguarda la pulizia delle aree ad uso parcheggio provvederà direttamente il Comune.

Articolo 19 – La sosta delle autovetture in prossimità delle aree ortive per manovre di carico e scarico deve avvenire per il tempo strettamente necessario e senza ostacolare l'accesso agli orti da parte degli altri utenti.

Articolo 20 – All'interno dell'area ortiva non possono essere condotti o detenuti cani o altri animali per ovvie ragioni di sicurezza e igiene.

Articolo 21 – L'inosservanza e la violazione delle suddette norme comporta l'applicazione dell'art. 22 del presente disciplinare.

Articolo 22 – Nel caso di gravi infrazioni al presente disciplinare da parte di uno o più assegnatari si provvederà a notificare un richiamo scritto al rispetto del disciplinare stesso. Se nell'arco di un mese l'assegnatario non recederà dalla sua posizione irregolare si provvederà ad adottare il provvedimento di revoca dell'assegnazione dell'orto. Eventuali gravi irregolarità

potranno altresì essere risolte immediatamente dal Comune con addebito delle spese di ripristino all'assegnatario inadempiente.

Articolo 23 – L'assegnazione dell'area ortiva è di cinque anni, sino al 31/12 dell'anno solare in cui cade la scadenza. Per gli orti già assegnati alla data di approvazione del presente disciplinare la scadenza è di tre anni da tale data e sino al 31/12 dell'anno solare in cui cade la scadenza. Alla scadenza, fatta salva la verifica dei requisiti e dell'aderenza alle previsioni del presente disciplinare, l'assegnazione è automaticamente rinnovata per cinque anni.

Articolo 24 – Nella conduzione delle aree ortive, sono preferite le seguenti norme agronomiche:

- l'utilizzo di tecniche di coltivazione con materiali naturali e biodegradabili ed eco-sostenibili;
- l'impiego di sementi e materiali propagativi riproducibili, la moltiplicazione e lo scambio degli stessi ;
- la rotazione delle coltivazioni, l'interramento di apposite colture per fertilizzare il terreno;
- la concimazione del terreno tramite fertilizzanti organici, sostanze minerali naturali e compost;
- il ricorso alla pratica della lotta biologica per combattere gli organismi dannosi alle colture con l'uso di prodotti omeopatici, di macerati vegetali e di prodotti ammessi dal disciplinare di produzione biologica.

È fatto divieto di usare e tenere in deposito prodotti chimici di sintesi, agrofarmaci, pesticidi, diserbanti, anticrittogamici e prodotti geneticamente modificati nonché prodotti erbicidi di qualsiasi tipo pericolosi per gli ortaggi e le persone, compresi quelli che prevedono il possesso della specifica autorizzazione. Per i prodotti consentiti va fatta attenzione che non vengano irrorati presso gli orti contigui e presso i corsi d'acqua.

Articolo 25 – Il presente disciplinare sostituisce ogni altra previsione nella materia trattata in precedenza assunta dalla Giunta comunale o dai Responsabili del Servizio. Dell'esistenza del presente disciplinare sarà reso edotto ogni nuovo assegnatario, mentre copia dello stesso sarà resa disponibile sul sito web comunale.